



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(articolo 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36)

* * * * *

INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 – Applicazione
- Art. 19 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77).

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche così come elencate all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, poste a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione; tale somma comprenderà anche gli oneri previdenziali, assistenziali nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato a:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ed al presente Regolamento.
5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota di cui al precedente art. 1, c.3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua nel primo provvedimento utile del Responsabile di direzione dell'Area attinente alla procedura gli incaricati delle varie funzioni tecniche che si rendono necessarie nel procedimento e per i quali in base alla normativa vigente è previsto l'incentivo, identificando i ruoli assegnati a ciascuno dei dipendenti, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato a cui sono affidati compiti nell'ambito della procedura di cui è previsto il riconoscimento.
3. In relazione alle attività/adempimenti assegnati a ciascuno, possono essere indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Eventuali modifiche nella individuazione dei soggetti incaricati delle funzioni tecniche possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altro personale.
5. I dipendenti incaricati delle funzioni assegnate nel provvedimento assumono la responsabilità

diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle relative attività.

6. La suddivisione dell'incentivo tra i soggetti incaricati è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui agli artt. 10 e 12, nonché eventualmente motivata in sede di liquidazione dell'incentivo.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di direzione dell'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal D.Lgs. 36/2023, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori aventi a base di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza, importo **inferiore a Euro 15.000,00**;
- c) gli acquisti di beni e servizi nei casi in cui non sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.
- f) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 - Affidamenti ed acquisizioni effettuate tramite SAQ o CdC

1. Nel caso in cui le procedure di affidamento di lavori o acquisizione di forniture e servizi siano effettuate tramite Stazione Appaltante Qualificata o Centrale di Committenza la ripartizione dell'incentivo è effettuata secondo quanto previsto all'art. 10 c.3 del presente regolamento.

2. In caso di attività svolta da stazione appaltanti qualificate o centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo così come previsto nella relativa convenzione/accordo comunque in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

3. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

Art. 7- Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

- b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di direzione dell'Area di cui all'art. 18;
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) l'acquisto di strumentazione ed attrezzature, per il potenziamento delle capacità di controllo, rilievo e progettazione.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 della misura incentivante, è graduata in modo progressivo in ragione dell'importo posto a base di affidamento dell'opera come di seguito:

Importo lavori posto a base d'asta	Percentuale da applicare
da euro 15.000,00 e fino all'importo della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 comma 1 lett.a) del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	2,00%
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 comma 1 lett.a) del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	1,50%

Art. 9 - Disciplina delle modifiche contrattuali

1. Le modifiche contrattuali eseguite in attuazione dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive rispetto al contratto; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme derivanti dalla modifica contrattuale rispetto a quelle di contratto. Il relativo importo è rideterminato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra gli incaricati di funzioni tecniche

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti incaricati delle funzioni tecniche, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere

2. Nel caso di procedure di affidamento espletate direttamente dal Comune di Crespina Lorenzana nei limiti previsti dalla normativa vigente l'incentivo è così ripartito:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	23%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del documento di indirizzo alla progettazione	4%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di affidamento ed esecuzione gara	10%
Direzione dei lavori	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo / CRE	5%
Totale	100,00%

3. Nel caso di procedure di affidamento espletate tramite Stazione Appaltante Qualificata o Centrale di Committenza l'incentivo è così ripartito:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7 %
Redazione del documento di indirizzo alla progettazione	3 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7 %
Redazione del progetto esecutivo	7 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6 %
Espletamento della procedura di gara (SAQ o CdC)	25 %
Direzione dei lavori (eventuali ispettori di cantiere max 5%)	7 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
Collaudo tecnico-amministrativo / CRE	1 %
Totale	100,00%

4. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, il quale può assumere nell'ambito del medesimo procedimento più funzioni ed al quale è riconosciuta la somma delle percentuali attribuita ad ogni funzione espletata.

5. Nel caso in cui la medesima funzione sia assegnata a più soggetti l'incentivo è suddiviso in parti uguali tra i vari incaricati, salvo che nell'atto di incarico siano individuate specifiche

percentuali di attribuzione tra i vari soggetti.

6. Nel caso di espletamento di attività progettuale interna redatta con accorpamento di più livelli progettuali al dipendente è riconosciuta la percentuale corrispondente ai vari livelli di progettazione che il progetto riunisce.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 della misura incentivante, è graduata in modo progressivo in ragione dell'importo posto a base di affidamento del servizio o fornitura come di seguito:

Da Euro 40.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00	Percentuale applicata 2,00%
Oltre Euro 1.000.000,00	Percentuale applicata 1,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	31 %
Programmazione della spesa per investimenti	7 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8 %
Redazione del progetto (livello unico)	12 %
SAQ – CUC – Espletamento procedura di affidamento	25 %
Direzione dell'esecuzione – Eventuale direttore operativo max 5%	12 %
Collaudo tecnico-amministrativo / Verifica di conformità	5 %
Totale	100,00 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote stabilite nelle tabelle di cui ai precedenti articoli. Ai fini della attribuzione il Responsabile di direzione dell'Area tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, l'incentivo riconosciuto sarà pari alla somma delle percentuali previste agli artt. 10 e 12 per ogni singola attività svolta.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti della procedura, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora durante la fase di progettazione dell'intervento si verifichino ritardi, se non giustificabili, al personale incaricato di tale fase l'incentivo previsto sarà ridotto percentualmente come da tabella riportata in calce al presente articolo. Nel caso in cui l'affidamento preveda la redazione di più livelli progettuali i tempi di progettazione sono verificati sul tempo complessivo stabilito computato sommando i tempi attribuiti ad ogni singolo livello.

3. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata in calce al presente articolo.

4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

6. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

7. Il termine di ritardo della fase di realizzazione è computato sui tempi di esecuzione di contratto. Non rileva altresì ai fini della riduzione dell'incentivo il ritardo sul termine di esecuzione del contratto qualora tale ritardo dipenda esclusivamente dall'OE ed il personale dipendente incaricato di una delle funzioni tecniche abbia intrapreso tutte le azioni previste dalla normativa in materia al fine della corretta esecuzione del contratto (ordini di servizio, applicazioni penali, proposte di risoluzione, etc..)

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi progettazione	Superamento del termine entro il 20% del tempo stabilito	10%
	Dal 21% al 50% del tempo stabilito	30%
	dal 51% al 90% del tempo stabilito	50%
	Oltre il 90% del tempo stabilito	100,00%
Tempi di esecuzione contratto	Superamento del termine entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 50% del tempo contrattuale	30%
	dal 51% al 90% del tempo contrattuale	50%
	Oltre il 90% del tempo contrattuale	100,00%
Costi	Aumento entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100,00%

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di direzione dell'Area competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e del rispetto dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, previa redazione di apposita scheda di rendicontazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene a seguito del completamento della funzione assegnata nell'ambito dell'affidamento o del contratto secondo il seguente metodo:

- Le attività di progettazione e coord.sicurezza in fase di progettazione sono liquidate a seguito dell'atto di approvazione del progetto; se sviluppato in più livelli, complessivamente, a seguito dell'approvazione dell'ultimo livello utile per la procedura di affidamento; ove manchi l'atto formale di approvazione per assenza di copertura finanziaria dell'opera, con parere positivo del RUP, l'incentivo è liquidato anche in tempi successivi al momento del reperimento della copertura finanziaria dell'intervento.

- L'attività di predisposizione dei documenti per la procedura di affidamento e la sua esecuzione, la programmazione della spesa, verifica del progetto nonché la quota pari al 50% spettante alle funzioni del RUP, all'approvazione degli atti di gara con aggiudicazione dell'appalto;
 - Le attività di direzione lavori, collaudo, sicurezza in fase di esecuzione, collaborazione col RUP e di gestione amministrativa dell'intervento nonché della rimanente quota del 50% per attività di RUP, a seguito dell'approvazione del CRE/Collaudo
3. Nel caso di contratti di servizi di durata pluriennale l'incentivo è liquidato per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
 4. Ai fini della liquidazione il Responsabile di direzione dell'Area predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a. il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b. la percentuale realizzata (per i servizi relativamente nell'anno di competenza);
 - c. il rispetto o meno dei tempi previsti;
 - d. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
 5. Per affidamenti e appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie tale scheda può essere omessa a condizione che il relativo contenuto come sopra indicato sia riportato all'interno dell'atto con il quale si dispone la liquidazione dell'incentivo.
 6. L'atto di liquidazione dell'incentivo emesso dal Responsabile di direzione dell'Area è inviato al Responsabile del servizio ragioneria per la liquidazione ed al Segretario Comunale per conoscenza.

Art. 18 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore dello stesso.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1 luglio 2023 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto lo stanziamento delle risorse necessarie.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni sulla medesima materia contenute in altri regolamenti o atti generali vigenti.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione dello stesso.